



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 21/12/2001

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2001, n. 37

"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002, e comunque non oltre il 30 aprile 2002, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2002 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2001, come approvati con la legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione dell'articolo 66, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, dal 1° gennaio 2002 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2002, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della

Regione a termine dell'articolo 69 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 4

1. In attesa della legge di riforma del settore, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie relative all'annualità FSE 2002 del POR Puglia si applicano, in analogia a quanto disposto con l'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 per le annualità 2000 e 2001, le disposizioni di cui al Titolo VII della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.

Art. 5

1. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 59 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, per portare a compimento il diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale è prorogato al 30 giugno 2002.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2001

RAFFAELE FITTO